

Cessione beni strumentali: addio alle plusvalenze a rate

Legge di Bilancio



**Tassazione immediata
anche su immobilizzazioni
finanziarie senza Pex**

**Emanuele Reich
Franco Vernassa**

Dal 2026 stop alla rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali materiali e immateriali, mentre sono fatte salve quelle su aziende e rami d'azienda e quelle conseguite dalle società sportive professionistiche. È la novità prevista dall'emendamento alla legge di Bilancio 2026, che riscrive l'articolo 86, comma 4 del Tuir in un'ottica ancora più restrittiva, finanziariamente, rispetto all'articolo 15 del disegno di legge di ottobre 2025. Tassazione immediata anche per le plusvalenze realizzate su immobilizzazioni finanziarie senza i requisiti Pex (articolo 87, comma 2, del Tuir).

La nuova norma si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (esercizio 2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare); le imprese potranno quindi continuare a gestire le plusvalenze realizzate fino al 2025 con le attuali modalità: scelta della lunghezza del periodo di differimento, con compilazione degli appositi righi di Redditi Sc, e iscrizione di imposte differite passive da rigirare a conto economico nel corso degli anni.

Nulla cambia sulla determinazio-

ne fiscale delle plusvalenze che il comma 2 dell'articolo 86 individua come la differenza fra:

- il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e
- il costo non ammortizzato, da assumere al lordo delle svalutazioni non dedotte.

La plusvalenza civilistica può pertanto essere diversa da quella fiscale, in presenza di eventuali svalutazioni effettuate nel corso degli anni.

Il quadro aggiornato

La nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 86 detta in modo chiaro e consequenziale le diverse tipologie di tassazione Ires delle plusvalenze, come segue (si veda anche la tabella):

- tassazione piena nell'esercizio di realizzo delle plusvalenze sui beni strumentali, materiali ed immateriali, e sulle immobilizzazioni finanziarie non Pex, ed è questa la novità introdotta dall'emendamento;
- tassazione fino ad un massimo di 5 esercizi, a partire da quello di realizzo, per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a tre anni, a conferma del previgente regime;
- tassazione fino ad un massimo di 5 esercizi, a partire da quello di realizzo, per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a due anni, anche qui a conferma del previgente regime. Si mantiene anche la previsione secondo cui la rateizzazione, per dette società, può avvenire nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

A livello procedurale, l'ultimo periodo del comma 4 conferma che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Cessioni d'azienda

L'emendamento elimina del tutto la rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali, materiali ed immateriali, nonché sulle immobilizzazioni finanziarie non Pex, mentre conferma quella per le società sportive e sulle cessioni di azienda (o rami d'azienda). A tal proposito, sarà necessario individuare correttamente l'azienda o il ramo d'azienda, naturalmente in coerenza con quanto avviene ai fini dell'imposta di registro, e quindi, nei casi dubbi, prendendo a riferimento le numerose interpretazioni ufficiali e la copiosa giurisprudenza in materia, ad esempio laddove non vi sia trasferimento di una pluralità di dipendenti.

Nella determinazione dell'acconto Ires dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (esercizio 2026 per i soggetti solari) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, dovendo quindi effettuare il riconteggio ormai usuale.

Infine, da ricordare che, come in precedenza, la tassazione Irap avviene per intero nell'esercizio di realizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

